

SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
(IN BOLLO E DA SOTTOPORRE A REGISTRAZIONE IN CASO D'USO)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

Tra

Alto Calore Servizi S.p.A. rappresentata da
.....
E
..... nella persona del Sig. nella sua
qualità di

Si conviene e stipula quanto appresso

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO, QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA - Alto Calore Servizi S.p.A. affida all'Impresa che accetta, l'appalto della fornitura di energia elettrica per una quantità presunta di 80 Gwh, in bassa, media ed alta tensione, per un periodo dall'1.1.2005 al 31.12.2006, presso ciascuno dei punti di prelievo di cui alla tabella allegata al presente contratto (Alleg. A).

Il controvalore economico presunto della fornitura è di ca. 7.500.000,00 € (IVA esclusa).

La spesa totale presunta non impegna in alcun modo Alto Calore Servizi S.p.A. essendo l'entità della somministrazione in funzione della richiesta della Società stessa. Il complesso dei prelievi potrà subire variazioni del 20% in eccesso o in difetto tenendo conto che le variazioni sull'entità della fornitura sono da ritenersi sul complesso e non sul singolo impianto; tale circostanza non potrà costituire in nessun caso motivo per la mancata o ridotta fornitura. Qualora per sei mesi consecutivi i quantitativi di energia elettrica prelevati da Alto Calore Servizi S.p.A. si discostino, per eccesso o per difetto, della percentuale indicata l'appaltatore avrà diritto al riconoscimento di un aumento dello 0,5% del prezzo della componente CCA, al netto dello sconto offerto, su un quantitativo di energia corrispondente a quello prelevato o non prelevato oltre la suddetta soglia del 20%.

Detti recuperi e adeguamenti dovranno essere chiaramente individuabili nell'apposita documentazione tecnica resa disponibile dall'appaltatore e accettata dall'appaltante e saranno contabilizzati e fatturati a consuntivo nel periodo di fornitura.

Per quanto concerne l'aspetto amministrativo la Società si configura come cliente idoneo non disponibile all'interruzione della fornitura per tutti i suoi punti di riconsegna.

ART. 2 – CORRISPETTIVI – Il prezzo della fornitura è calcolato tenendo conto dell'applicazione dello sconto del ____ sul valore della componente CCA, come da offerta dell'appaltatore. Tale sconto sarà applicato anche a tutti gli aggiornamenti del valore della CCA deliberati dall'AEEG nel corso di validità del presente contratto. Pertanto il prezzo che verrà corrisposto dall'appaltante all'appaltatore sarà costituito da:

- componente CCA, come rilevabile dai valori deliberati dall'AEEG per il mercato vincolato, depurata del ribasso percentuale offerto;
- oneri di trasporto, componenti A-UC, come rilevabili dai valori deliberati dall'AEEG;
- tasse, imposte ed IVA come per legge;
- oneri di rifasamento

Risultano, pertanto, comprese nel prezzo gli oneri relativi a: perdite di rete, scambio, le riserve e bilanciamenti, gli oneri di dispacciamento e le componenti di costo parametro V.E. e quanto altro possa essere determinato nella struttura del prezzo.

Il prezzo di somministrazione dell'energia elettrica verrà adeguato con le stesse decorrenze stabilite dall'AEEG nella misura del 100% della variazione in termini assoluti della componente CCA.

Qualora il GRTN o altro organismo competente renda disponibile sul mercato durante l'arco di validità del contratto capacità di interconnessione, Alto Calore Servizi S.p.A. si impegna a rilasciare delega, valida per il periodo di vigenza del contratto, al fornitore per la partecipazione all'assegnazione delle bande di capacità di trasporto con l'estero. Il fornitore si impegna ad assicurare assistenza e consulenza al fine di partecipare congiuntamente o direttamente per conto di Alto Calore Servizi S.p.A. alle procedure di assegnazione e a fornire il quantitativo di energia relativo alla capacità assegnatagli dal GRTN.

Qualora nel corso di validità del contratto di fornitura Alto Calore Servizi S.p.A. avesse la necessità di mettere in esercizio uno o più nuovi impianti, il Fornitore dovrà impegnarsi alla relativa fornitura ed a praticare per i relativi punti di fornitura lo stesso sconto percentuale di cui all'offerta formulata.

Qualora alla data di inizio della fornitura risultasse ancora applicata per alcuni punti di prelievo la componente tariffaria CCA monoraria, il Fornitore si impegna, appena eseguita dal distributore la sostituzione dei relativi gruppi di misurazione, ad effettuare automaticamente il passaggio della CCA da monoraria a multioraria.

ART. 3 – SERVIZI ASSOCIATI - I servizi associati alla fornitura sono i seguenti:

Trasporto dell'energia elettrica. L'appaltatore avrà cura per conto dell'appaltante, sulla base delle norme vigenti, di stipulare e gestire il contratto di trasporto dell'energia con il distributore locale relativamente a ciascun punto di riconsegna. L'onere del trasporto verrà corrisposto dall'appaltatore al Gestore della rete a seguito di regolare emissione di fattura e sarà contestualmente rimborsato all'appaltatore dall'appaltante.

Dispacciamento. L'appaltatore avrà cura per conto dell'appaltante, sulla base delle norme vigenti, di stipulare e gestire il contratto di dispacciamento di energia elettrica con il gestore della rete GRTN relativamente a ciascun punto di riconsegna. Gli oneri di dispacciamento rimangono a carico dell'appaltatore.

Componenti tariffarie "A" ed "UC", addizionali ed imposte erariali, IVA. L'appaltatore si farà carico dell'esazione delle componenti A ed UC, delle imposte erariali ed addizionali e dell'IVA. Esse verranno applicate dall'appaltatore sulle fatture relative ai prelievi mensili di energia elettrica, nella misura e con le modalità previste dalle norme di legge vigenti in materia. L'appaltatore provvederà ai versamenti delle imposte presso i competenti enti nei tempi e con le modalità previste dalle norme di legge vigenti in materia. L'appaltante resta pertanto esonerato da qualsiasi onere derivante da eventuali inadempienze dell'appaltatore nei confronti dei suddetti versamenti.

ART. 4 - CONDIZIONI DI FORNITURA - L'esecuzione della fornitura è regolata dalle:

- clausole del contratto;
- condizioni stabilite nel Capitolato;
- disposizioni di legge in materia;
- disposizioni del codice civile e dalle altre normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizione degli atti sopra richiamati;
- leggi n° 557/90, n° 481/95; dai D. Lgs 490/94, D. Lgs 164/00, DPR 252/1998 e successive norme e regolamenti da essi discendenti.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO – Il contratto avrà la durata di mesi dodici con decorrenza dall'1.1.2006 e scadenza al 31.12.2006 e si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno salvo disdetta inviata da una delle parti all'altra mediante raccomandata A/R e con un preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza iniziale e/o proroga.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE – L'energia elettrica, oggetto del presente contratto, è immessa nella rete nazionale dall'appaltatore con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti dal successivo articolo del presente contratto e le eventuali eccezioni regolate da speciali pattuizioni.

L'appaltatore si impegna ad erogare la fornitura nei luoghi indicati nella tabella A allegata, fermo restando che la fornitura dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni della consistenza, in aumento o diminuzione.

L'appaltante potrà chiedere in qualsiasi momento la sospensione e/o l'interruzione della fornitura presso uno o più punti di consegna oppure, potrà chiedere l'estensione della fornitura ad utenze aggiuntive non indicate nella summenzionata tabella applicando lo sconto percentuale offerto dall'appaltatore.

ART. 7 – RESPONSABILE DELL'APPALTATORE - L'appaltatore nomina il Sig. _____ quale responsabile del Servizio ed il Sig. _____ quale suo sostituto, che saranno i referenti nei confronti della Società ed avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore.

ART. 8 – RESPONSABILE DELL'APPALTANTE – Il responsabile per l'appaltante della fornitura prevista dal presente contratto è l'Ing. Oreste Montano.

ART. 9 – CAUZIONE – L'appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € _____ mediante polizza fideiussoria Bancaria/assicurativa n. _____ emessa da _____, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, La cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell'affidamento e sarà restituita solo dopo la definizione di tutte le ragioni a debito ed a credito ed ogni altra pendenza.

ART. 10 – FATTURAZIONE - La fattura, conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall'AEEG, dovrà evidenziare i consumi e gli oneri relativi della fornitura, conformemente a quanto prescritto all'art. 2.

In qualsiasi momento l'appaltatore potrà proporre, e l'appaltante si riserverà di accettare, una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo volte a razionalizzare e a ridurre i costi sostenuti da Alto Calore Servizi S.p.A.

La fatturazione avverrà con cadenza mensile e con le modalità di seguito specificate:

- a) la trasmissione delle fatture avverrà per via cartacea e/o telematica. Le fatture dovranno pervenire all'appaltante entro il 30° giorno del mese successivo alla rilevazione dei consumi e saranno pagate entro 30 gg. dalla data fine mese di ricezione delle fatture (farà fede il protocollo di Alto Calore Servizi S.p.A.), accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente postale comunicato dall'appaltatore;

qualora Alto Calore Servizi S.p.A., nel controllo delle fatture addebitate, rilevi errori o imprecisioni, contesterà tale irregolarità all'appaltatore, provvedendo, previo accordo con l'appaltatore stesso, a recuperare l'importo non dovuto stornandolo direttamente dal pagamento della prima fatturazione utile.

L'appaltatore, unitamente alla fattura dovrà fornire ad Alto Calore Servizi S.p.A. il tabulato, in via informatica e cartacea, dei prelievi di energia e di potenza massima, per fasce orarie, del mese di riferimento, nonché un eventuale resoconto sintetico dei dati nel mese di riferimento, completo di un'analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica del contratto, con una simulazione di fattura comparativa col mercato vincolato, evidenziandone i risparmi conseguiti.

ART. 11 – ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA – L'appaltatore si impegna ad effettuare e a prestare la propria collaborazione nelle seguenti attività di auditing:

- a) fornire al Responsabile dell'appaltante, unitamente alla fattura, il report dei consumi e dei prelievi di potenza elettrica e/o di capacità impegnata nel mese di riferimento, un resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, completo di un'eventuale analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica del contratto per la fornitura di energia elettrica. Le modalità di invio e rappresentazione dei dati dovranno rispondere agli standard che saranno specificati dall'appaltante anche in vigenza di fornitura.
- b) fornire al Responsabile dell'appaltante la certificazione dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi per il trasporto al Gestore di rete competente per la fornitura elettrica.
- c) consentire al Responsabile dell'appaltante la verifica in ogni momento circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi, e l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare entro 15 giorni dalla data di richiesta.

L'appaltatore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell'energia elettrica erogata.

In particolare potrà essere richiesta all'appaltatore l'elaborazione con eventuale invio o accesso – occasionale o periodico – di informazioni per via telematica riguardanti i consumi di energia suddivisi per:

1. consumo mensile/giornaliero (conforme alla struttura tariffaria adottata)
2. diagramma di prelievo (ad intervalli di almeno 15 minuti)
3. importi fatturati suddivisi singolarmente o per gruppi di fornitura.

In ogni caso dovrà essere garantita – senza alcun onere aggiuntivo – la possibilità di verificare direttamente per via telematica con un massimo di 48 ore di ritardo, il dato relativo ai punti 1. e 2., limitatamente alle utenze per le quali sarà attivato un profilo tariffario del tipo orario.

Per tutte le utenze oggetto del presente contratto, l'appaltatore metterà a disposizione dell'appaltante un servizio di *data management* per l'acquisizione, la registrazione e la visualizzazione dei dati di consumo di energia elettrica, con i requisiti minimi sopra indicati.

L'appaltatore dovrà sollecitare tempestivamente e assistere l'appaltante affinché, per il buon fine della fornitura, produca tutti gli atti di propria competenza nei riguardi dell'AEEG o del GRTN o di altri soggetti interessati.

Quanto sopra riguarda anche eventuali fatti nuovi intervenuti dopo la stipula del contratto e nuovi atti legislativi e normativi.

ART. 12 – IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA – L'appaltatore si impegna a soddisfare, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, l'intero fabbisogno di Alto Calore Servizi S.p.A. in termini di energia elettrica e di potenza nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, **con continuità e senza interruzioni**, se non per causa di forza maggiore.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti per cause dipendenti dalla volontà dell'appaltatore, questi si impegna a corrispondere ad Alto Calore Servizi S.p.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative fino

alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto dell'appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

In caso di impossibilità sopravvenuta a seguito di nuove normative e/o provvedimenti di pubbliche autorità o per cause di forza maggiore che rendano impossibile l'adempimento, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, le parti potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ART. 13 - MODIFICHE DEL CONTRATTO - In periodo di vigenza il contratto si intenderà modificato di diritto, come stabilito dalla Deliberazione AEEG n° 78/99, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche, che la stessa AEEG potrà definire ai sensi del D. Lgs 16 marzo 1999 n° 79 e seguenti.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, Alto Calore Servizi S.p.A. ed il Fornitore potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall'AEEG ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati e che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico i principali parametri di riferimento su cui si basa il contratto di fornitura dovessero subire degli emendamenti tali da comportare delle variazioni sostanziali delle condizioni economiche, le parti provvederanno a negoziare nuove condizioni economiche nel rispetto dei reciproci interessi.

In caso di disaccordo, il tentativo di bonario componimento fra le Parti sarà demandato ad apposito "collegio di conciliazione", composto di tre membri, di cui due nominati dalle Parti contendenti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Tribunale di Avellino.

ART. 14 - GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA - Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento dei punti di prelievo di Alto Calore Servizi S.p.A. alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra Alto Calore Servizi S.p.A. e il gestore della Rete competente alla quale le utenze di Alto Calore Servizi S.p.A. sono collegate. L'appaltatore si impegna comunque a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi di Alto Calore Servizi S.p.A. connessi con eventuali pretese nei confronti del Gestore di Rete competente per un livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata ritenuto non idoneo.

ART. 15 - COMPLESSI DI MISURA - L'appaltatore, su istanza di Alto Calore Servizi S.p.A., nel rispetto delle norme adottate dal Gestore di Rete competente, richiederà la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso il punto di consegna dell'energia elettrica. Qualora i complessi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal Gestore di Rete competente, l'appaltatore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa dell'appaltatore o da quello in cui l'appaltante l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO - Il presente contratto non è cedibile.

ART. 17 - RISOLUZIONE - Qualora venissero introdotte tariffe pubbliche per la fornitura di energia elettrica rivolte al mercato vincolato complessivamente migliorative per la singola categoria di Utenze di cui ai profili allegati, relativamente all'intero periodo contrattuale, rispetto a quelle stipulate nel Contratto, è facoltà di Alto Calore Servizi S.p.A. richiedere l'adeguamento dei corrispettivi contrattuali a tali condizioni.

Entro 30 giorni dalla richiesta, il Fornitore notificherà la propria disponibilità e formulerà un aggiornamento dei corrispettivi di cui all'offerta, a valere del primo giorno del primo mese seguente.

Nel caso in cui il Fornitore non ritenesse possibile procedere all'adeguamento o proponesse adeguamenti parziali, è facoltà di Alto Calore Servizi S.p.A., salvo ogni altro rimedio, recedere dal Contratto di Fornitura, inviandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R.; in tal caso gli effetti del recesso decorreranno dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui cade il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Il presente contratto si intenderà, altresì, risolto di diritto qualora:

- l'appaltatore risulti irregolare con riferimento agli accertamenti antimafia presso la competente Prefettura ovvero incapace a contrarre, anche temporaneamente, con la pubblica amministrazione
- risultano falsità nelle dichiarazioni rilasciate in corso di procedura di gara
- l'appaltatore sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale
- l'appaltatore violi gli obblighi di cui al presente contratto.

In tutti i casi di risoluzione previsti dal presente articolo l'appaltante incamererà la cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 18 - SUBAPPALTO – E' fatto divieto assoluto di subappalto.

ART. 19 - LEGGE APPLICABILE – La legge applicabile al presente contratto è quella italiana,

ART. 20 - FORO COMPETENTE – Il foro competente per ogni controversia relativa al presente contratto è esclusivamente ed inderogabilmente quello di Avellino.

ART. 21 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - L'appaltatore elegge domicilio in _____ alla Via _____

ART. 22 - REGISTRAZIONE – Le parti danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a regime IVA e pertanto ai sensi degli art. 5 2° comma e 40 del DPR 131 del 26.04.1986 e s.m.i. il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa ed in caso d'uso.

ART. 23 - RISERVATEZZA – L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di fornitura.

I dati forniti dall'appaltatore, necessari per la gestione del presente contratto, saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003.